

Avrei ancora altre cose da rispondere all'onorevole ministro, ma mi limito a dichiarare che, con questo disegno di legge, si viene a ringraziare in mal modo gli istituti esistenti di credito per quello che hanno fatto per il paese.

Presidente. Verremo alla votazione dei due ordini del giorno che racchiudono una proposta sospensiva.

Il primo è dell'onorevole Di Belmonte. Lo mantiene?

Di Belmonte. Sì.

Presidente. Allora ne do lettura:

“ La Camera, considerato:

“ Che il disegno di legge non risponde ai veri bisogni nè alle condizioni reali della proprietà fondiaria;

“ Che non è conforme ai buoni principii della nostra procedura legislativa che si voti un disegno di legge destinato a concedere privilegi ad un Istituto da crearsi, con elementi in gran parte indeterminati;

“ Che tuttavia l'esperienza avendo dimostrato la necessità di opportune innovazioni alla legge 22 febbraio 1885, n. 2922, sul Credito fondiario, onde rendere sempre più feconda l'azione degli Istituti ai quali il credito è affidato, provvedendo, ove occorra, ad una limitazione di essi od alla formazione di un consorzio fra loro per l'esercizio del credito stesso;

“ Che questa materia è strettamente collegata al riordinamento delle Banche di emissione: e non è conveniente con la legge presente pregiudicare la soluzione della questione bancaria;

“ Sospende la discussione del progetto:

“ Invita il Ministero a procedere a nuovi studi sul migliore ordinamento da darsi al Credito fondiario nel Regno:

“ E passa all'ordine del giorno. ”

Il Governo ha dichiarato di respingere quest'ordine del giorno.

Lo metto a partito.

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvato).

Viene ora l'ordine del giorno dell'onorevole Sorrentino.

È presente?

(Non è presente).

Io debbo però metterlo a partito e lo rileggo:

“ La Camera, riconoscendo che le gravi condizioni economiche del paese dipendono da cause

più permanenti che transitorie, e che a migliorarle il primo dei mezzi sia quello di riordinare gli attuali Istituti di credito, rafforzandoli e semplificandone le funzioni, con lo scopo di farne partecipare i benefici a tutte le classi sociali, di ottenere il danaro a modico interesse e di trarre da essi i mezzi per fondare un nuovo grande Istituto di previdenza e di credito per gli operai,

invita il Ministero a presentare nel più breve termine una legge generale, che risponda alle finalità suddette e sospende ogni discussione sulla materia del credito. ”

Anche quest'ordine del giorno il Governo ha dichiarato di non accettare.

Crispi, presidente del Consiglio. Si capisce.

Presidente. Lo pongo a partito.

Chi lo approva si alzi.

(Non è approvato).

Verremo ora alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a concedere l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno a un istituto privato che sia regolarmente costituito sotto la forma di Società anonima nazionale secondo le prescrizioni del vigente Codice di commercio. ”

Su questo articolo 1° è iscritto l'onorevole Romano Giuseppe.

Romano Giuseppe. Le osservazioni che ho svolte nella discussione generale mi dispensano dal fermarmi su questo articolo. Esso costituisce il monopolio di un Istituto che sarà insufficiente a provvedere ai bisogni dell'agricoltura, dell'industria e del commercio; e perciò non posso votarlo.

Presidente. Vi sono due proposte aggiuntive; la prima è quella dell'onorevole Di Belmonte.

“ Aggiungere in fine: senza pregiudicare il disposto nell'articolo secondo della legge testo unico pel Credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922 (Serie 3ª).

Roux, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Roux, relatore. Io proporrei, a nome della Commissione che quest'aggiunta, senza pregiudicare la questione, fosse discussa in fine del disegno di legge.

Presidente. Accetta questa proposta, onorevole Di Belmonte?

Di Belmonte. Io non ho nessuna difficoltà di accettare la proposta del relatore, ma ad una condizione: che non si intenda pregiudicata la questione dalla votazione dell'articolo primo, nel quale